

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n°22 del 30/05/2006

*IL SINDACO
(Dr. Paolo Anibaldi)*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Cardellini)*

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER IL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1* **Oggetto del Regolamento**
- Art. 2* **Classificazione del Comune**
- Art. 3* **Categoria delle località**
- Art. 4* **Gestione del Servizio**
- Art. 5* **Funzionario Responsabile**

Capo II - Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

- Art. 6* **Tipologia del impianti**
- Art. 7* **Quantità degli impianti**
- Art. 8* **Piano Generale degli impianti - criteri**
- Art. 9* **Impianti privati per affissioni dirette**
- Art. 10* **Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale**

Capo III - Imposta sulla pubblicità

- Art. 11* **Oggetto dell'imposta**
- Art. 12* **Soggetto passivo dell'imposta**
- Art. 13* **Modalità di applicazione dell'imposta**
- Art. 14* **Dichiarazione**
- Art. 15* **Pagamento dell'imposta**
- Art. 16* **Rettifica e accertamento d'ufficio**
- Art. 17* **Pubblicità ordinaria**
- Art. 18* **Pubblicità effettuata con veicoli**
- Art. 19* **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**
- Art. 20* **Pubblicità varia**
- Art. 21* **Riduzioni dall'imposta**
- Art. 22* **Esenzioni dall'imposta**

Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni

- Art. 23* **Servizio delle pubbliche affissioni**
- Art. 24* **Diritto delle pubbliche affissioni**
- Art. 25* **Riduzioni del diritto**
- Art. 26* **Esenzioni dal diritto**
- Art. 27* **Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni**

Capo V - Sanzioni

Art. 28 Sanzioni tributarie e interessi

Art. 29 Sanzioni amministrative

Capo VI - Disposizioni Finali e transitorie

Art. 30 Norme di rinvio

Art. 31 Deroghe

Art. 32 Entrata in vigore

Art. 33 Abrogazioni precedenti disposizioni

Capo I Disposizioni Generali

Art 1

Oggetto del Regolamento

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune di Castel Sant'Angelo

Art. 2

Classificazione del Comune

(art. 2 D Lgs. 507/1993).

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Castel Sant'Angelo appartiene alla V[^] classe.

Art. 3.

Categoria delle località

(art. 4 D. Lgs. 507/1993)

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il presente Regolamento suddivide le località del proprio territorio in due categorie. Una categoria speciale, con previsione di una maggiorazione del 150% della tariffa normale, per la località denominata Terme di Cotilia (area ricadente nei pressi delle strutture termali) e per i tratti di strada statale Salaria che attraversano le frazioni di Vasche e di Canetra, in considerazione della particolare rilevanza turistica delle stesse; l'altra categoria normale nella quale è ricompresa la restante parte del territorio comunale.

Art. 4

Gestione del servizio

(art. 25 D.Lgs. 507/1993)

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142 del 1990, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo, con apposita deliberazione consiliare.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione

Art. 5

Funzionario responsabile.

(art. 11 D. Lgs. 507/1993)

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Capo II° Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

Art. 6

Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Cartelli a standardo (mono o bifacciali)
- Poster 6x3 (mono o bifacciali)
- Trespoli/colonnine
- Cavalletti bifacciali/panchine bifacciali
- Fermate bus
- Materiale di arredo urbano in genere
- Cartelli con forma a bandiera

2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) sono determinate dal piano generale degli impianti, con il quale saranno meglio specificati e, eventualmente, ampliate le tipologie di cui al comma precedente.

Art. 7

Quantità degli impianti

1. Stante il fatto che la quantità complessiva degli impianti pubblicitari rispondente alle esigenze del Comune di Castel Sant'Angelo, nel rispetto dei parametri minimi di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D. Lgs. 507/1993, risulta essere pari a mq. 200 (duecento), la ripartizione degli stessi deve essere la seguente:

- il 10% degli spazi totali (corrispondenti a mq 20) è riservato per l'affissione dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993 in regime di esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni;
- il 20% degli spazi totali (corrispondenti a mq 40) è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica;
- il 70% degli spazi totali (corrispondenti a mq 140) è destinato alla affissioni di natura commerciale

Art. 8

Piano generale degli impianti – criteri

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) nel prevedere la tipologia e la distribuzione degli impianti sul territorio comunale si dovrà garantire uniformità dei vari impianti e mezzi pubblicitari;
 - c) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale e estetico;
 - d) il piano dovrà armonizzarsi con le previsioni del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992) e del regolamento di esecuzione dello stesso (D.P.R. 495/1992)
3. Il Piano Generale degli impianti è approvato dalla Giunta comunale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il Piano Generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 marzo di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, con provvedimento della Giunta.

5. Il Comune si riserva l'uso esclusivo di assiti, steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, graticci e ripari, ivi compresi quelli dei cantieri edili, compatibilmente con le esigenze connesse con l'attività stessa di cantiere. La predetta superficie non rientra nel computo di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nell'ambito del territorio comunale è consentita l'installazione e gestione diretta, da parte dei soggetti privati di spazi affissionali in misura pari al 30% della superficie destinata a pubblicità commerciale sugli impianti affissionali pubblici.
2. L'autorizzazione ha validità annuale e allo scadere il titolare della stessa dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto. E' prevista la possibilità di proroga su richiesta dell'interessato da presentarsi 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
3. La collocazione di detti impianti sarà disciplinata dal Piano Generale degli impianti.

Art. 10

Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui la comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco.

Capo III° Imposta sulla pubblicità

Art. 11

Oggetto dell'imposta

(art. 5 D. Lgs. 507/1993)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12

Soggetto passivo dell'imposta

(art. 6 D. Lgs. 507/1993)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
3. Per i soggetti di cui all'articolo 26 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità

Art. 13

Modalità di applicazione dell'imposta.

(art. 7 D. Lgs. 507/1993)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 17 e 18 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 14

Dichiarazione

(art. 8 D. Lgs.)

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai seguenti articoli 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15

Pagamento dell'imposta.

(art. 9 D. Lgs. 507/1993)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune di Castel Sant'Angelo con arrotondamento al centesimo di Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,05 Euro o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43 del 28/01/1988, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art. 16

Rettifica ed accertamento d'ufficio.

(art. 10 D. Lgs. 507/1993)

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17

Pubblicità ordinaria.

(art. 12 D. Lgs. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 18

Pubblicità effettuata con veicoli.

(art. 13 D. Lgs. 507/1993)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta

l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 17, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa prevista con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 19

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

(art. 14 D. Lgs. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 20

Pubblicità varia.

(art. 15 D. Lgs. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 17, comma 1.

2. E' vietata per tutto il territorio comunale la pubblicità commerciale effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o mediante apposizione sulle auto degli stessi, per motivi di tutela del decoro dell'ambiente. E' consentita la consegna a mano di materiale informativo nell'ambito di campagne autorizzate dall'amministrazione comunale.

3. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, mediante l'utilizzazione di veicoli è consentita agli utenti autorizzati secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada, come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993. La tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è stabilita dalla Giunta Comunale. Nel centro abitato tale forma pubblicitaria è autorizzata nel rispetto delle seguenti modalità:

- dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
- dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00.
- dovrà essere comunque effettuata con volume moderato o comunque nei limiti di cui al D.P.C.M. 215/1997.
- E' vietata la pubblicità sonora a distanza inferiore di 200 metri da ospedali, case di cura e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario delle lezioni.

Art. 21

Riduzioni dell'imposta.

(art. 16 D.Lgs. 507/1993)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22

Esenzioni dall'imposta.

(art. 17 D. Lgs. 507/1993)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Capo IV Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 23

Servizio delle pubbliche affissioni

(art. 18 D. Lgs 507/1993)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica oppure di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni nel Comune di Castel Sant'Angelo è pari al 20% degli spazi totali così come previsti dall'articolo 7 del presente regolamento per affissioni aventi finalità istituzionali sociale o comunque prive di rilevanza economica e al 70% degli spazi totali così come previsti dall'art. 7 del presente regolamento per le affissioni di natura commerciale.

Art. 24

Diritto sulle pubbliche affissioni.

(art. 19 D. Lgs. 507/1993)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è determinata dalla Giunta Comunale in conformità con l'articolo 19 del Decreto Legislativo 507/1993. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

3. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici tenuti al rispetto della normativa di contabilità generale dello Stato.

4. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovi la contestualità richiesta dall'articolo 19, comma 7 del D. Lgs. 507/1993.

5. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di affissione.

6. Anche per la riscossione coattiva e per i rimborsi, si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità, riportate all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 25

Riduzioni del diritto.

(art. 20 D. Lgs. 507/1993)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 26

Esenzioni dal diritto

(art. 21 D. Lgs. 507/1993)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27

Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

(art. 22 D. Lgs. 507/1993)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.
11. Gli annunci mortuari relativi a decessi avvenuti nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri, dalle agenzie pubblicitarie o dai parenti del deceduto negli appositi spazi. Coloro che si avvalgano di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio preposto, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti.

Capo IV° Sanzioni

Art. 28

Sanzioni tributarie e interessi

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati dai Decreti Legislativi nn. 417 - 472 - 473 del 18/12/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 29

Sanzioni amministrative

(art. 24 D. Lgs. 507/1993)

1. Il comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della n. 689 del 1981 salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 207 a Euro 1549.

3. La sanzione deve essere notificata agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, anche avvalendosi di ditta specializzata, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Il Comune, indipendentemente dalla procedura suddetta, e alla applicazione delle relative sanzioni, impone l'immediata copertura della pubblicità abusiva o vi provvede direttamente.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8 del presente regolamento.

6. Per l'applicazione dell'imposta e dei diritti dovuti in relazione ai messaggi pubblicitari abusivi si provvede poi con accertamento a parte, con le modalità indicate all'articolo 16 del presente regolamento.

7. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 25 del presente regolamento, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

Capo V° Norme Finali e transitorie

Art. 30

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme legislative e regolamentari in quanto compatibili.

Le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni sono stabilite, in prima applicazione del presente regolamento e in base alle previsioni in esso contenute, dalla Giunta Comunale. Le tariffe sono deliberate entro il 31 marzo di ciascun anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 31

Deroghe esplicite

Stante quanto previsto dall'art. 23, comma 6 del D. Lgs. 285 del 1992 viene prevista una deroga pari al 50% per le distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, D.P.R. 495 del 1992, per il posizionamento dei cartelli paralleli e perpendicolari al senso di marcia; perciò si dispone che la distanza per le strade E) ed F) nei centri abitati sia ridotta da 50 a 25 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione e delle intersezioni.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso.

Art. 33

Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente.